

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE DI
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Indice

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

Art. 1 – Oggetto del regolamento	2
Art. 2 – Istituzione della tariffa e ambito di applicazione del Regolamento	2
Art. 3 – Definizioni	2
Art. 4 – Presupposti per l'applicazione della tariffa	2
Art. 5 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa	3
Art. 6 – Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione	3
Art. 7 – Categorie di utenza	4

TITOLO II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 8 – Tariffa di riferimento	4
Art. 9 – Determinazione della tariffa	4
Art. 10 – Articolazione della tariffa	4
Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	5
Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	5
Art. 13 – Piano finanziario	5
Art. 14 – Deliberazione annuale della tariffa	6

TITOLO III – CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI

Art. 15 – Utenze domestiche	6
Art. 16 – Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività	6
Art. 17 – Utenze non stabilmente attive	7
Art. 18 – Commisurazione delle superfici assoggettabili alla tariffa	7
Art. 19 – Locali e aree non assoggettabili alla tariffa	7
Art. 20 – Tariffa giornaliera	8
Art. 21 – Agevolazioni e riduzioni tariffarie	9
Art. 22 – Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero	10
Art. 23 – Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico	10

TITOLO IV – DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 24 – Denunce	11
Art. 25 – Denuncia di cessazione	11
Art. 26 – Omessa, infedele o incompleta denuncia. Violazioni	12
Art. 27 – Accertamento	12
Art. 28 – Riscossione della tariffa	13
Art. 29 – Rimborsi	13
Art. 30 – Conguagli	13
Art. 31 – Ricorso	13
Art. 32 – Il funzionario responsabile	13

TITOLO V – RINVII, DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33 – Rinvii	14
Art. 34 – Disposizioni finali e transitorie	14

ALLEGATO 1	15
------------------	----

ALLEGATO 2	22
------------------	----

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in campo di inadempienza.

Art. 2 – Istituzione della tariffa e ambito di applicazione del Regolamento

1. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è istituita dal Comune apposita tariffa annuale.

2. Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà garantire la completa copertura dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è disciplinato dall'apposito regolamento.

4. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al presente articolo. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione e le penalità previste per le violazioni.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

- a) per **rifiuti**, tutti i rifiuti, urbani, anche ingombranti, provenienti da luoghi adibiti a civile abitazione; quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico; infine, i rifiuti speciali non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani con deliberazione di Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo n. 22/97 (oppure specificati nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti);
- b) per **tariffa**, il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art. 2;
- c) per **metodo normalizzato**, il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato per legge dal DPR 158/99.

Art. 4 – Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali, o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso.

2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si ha con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e fino a che queste condizioni permangono. Anche in mancanza di detti presupposti l'occupazione di un locale per una utenza domestica si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

3. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e ai fabbricati.

4. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà

Art. 5 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. Soggetto alla tariffa è chiunque, nel territorio comunale, occupi o conduca locali o aree soggette alla tariffa, normalmente identificabile dalla scheda anagrafica e/o dal contratto di locazione o affitto, con vincoli di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i fabbricati o aree. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.

2. La tariffa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini, previo accordo tra le parti interessate.

3. Nel caso di locazione temporanea inferiore all'anno di locali arredati adibiti ad abitazione, in assenza di denuncia e fino a iscrizione dell'occupante, la tariffa (per l'intero anno) deve essere corrisposta dal proprietario, in particolare in assenza di regolare contratto di locazione e con inquilini non residenti.

4. Il proprietario ha l'obbligo di denunciare al Comune le variazioni di destinazioni d'uso.

5. Per le parti in comune del condominio suscettibili di produrre rifiuti, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti in comune in via esclusiva o, comunque, dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o conduttori

7. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile, ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 6 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conducenti dei locali ed aree dei partecipanti al condominio.

8. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere e extra alberghiere (residence, affittacamere e simili) , la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 6 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e aree, dà diritto al rimborso della parte di tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata. In assenza di tale cessazione si considera l'annualità intera. Nel caso in cui l'Ufficio Tributi, in seguito a verifiche ed accertamenti, riscontri l'insussistenza del presupposto tariffario, può effettuare la cancellazione d'ufficio.

4. Le variazioni nelle rettifiche di superficie, nel numero di componenti e nelle condizioni che danno diritto ad agevolazioni o riduzioni, che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa, producono i loro effetti dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse. Le variazioni dovranno essere comunicate dal contribuente entro i 60 giorni

successivi alla data dell'intervenuta variazione. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni nel corso dell'anno, saranno conteggiate sulla tariffazione dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo.

Art. 7 – Categorie di utenza

1. La tariffa prevede la suddivisione dell'utenza tra domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti del metodo di cui agli allegati del presente Regolamento.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 8 – Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa con l'applicazione del metodo normalizzato.
2. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.

Art. 9 – Determinazione della tariffa

1. Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1. Nella determinazione annuale di approvazione della tariffa la Giunta Comunale determinerà, nell'ambito della parte fissa e della parte variabile, la percentuale a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche.

Art. 10 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 8, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. In assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Comune applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e assimilati raccolta nel Comune (al netto dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata) la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'allegato 1.
3. A livello territoriale la tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di

pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune nella delibera annuale di approvazione delle tariffe.

Art. 11 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi e della superficie occupata o condotta, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche per i residenti e in base alle denunce per i non residenti, risultanti al momento della formazione del ruolo dell'anno di riferimento della tariffa.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

3. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe la Giunta comunale determinerà i coefficienti da applicare tra quelli previsti alla Tabella 2 dell'allegato 1.

Art. 12 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizzerà e strutturerà sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq (della superficie totale dell'utenza esclusa la superficie dove si producono rifiuti non assimilati) ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.

3. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe la Giunta comunale determinerà i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia tra quelli previsti alle Tabelle 3 e 4 dell'allegato 1.

Art. 13- Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Art. 14 - Deliberazione annuale della tariffa

1. Sulla base del piano finanziario, la Giunta comunale, nei termini di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa, determina l'articolazione tariffaria. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve indicare gli elementi necessari per la determinazione e la commisurazione delle tariffe da applicare a ogni tipologia di utenza. In particolare, deve indicare: la suddivisione delle entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti di produzione dei rifiuti, le percentuali di riduzione, le agevolazioni.

TITOLO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI

Art. 15 - Utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante al momento della formazione del ruolo.

2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi.

3. Per le unità immobiliare ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 16 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell'allegato 1. Tale classificazione per categorie omogenee è effettuata tenendo altresì conto della specificità della realtà socio economica.

2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento al codice Istat dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del comune, o comunque all'attività effettivamente svolta.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle Tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 17 – Utenze non stabilmente attive

1. Sono da intendersi utenze non stabilmente attive le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini iscritti all'A.I.R.E. e dei cittadini residenti nel Comune, non iscritti all'A.I.R.E. ma dimoranti di fatto per lavoro o altri motivi in località estere. Il calcolo della tariffa per le suddette utenze domestiche è effettuato sulla base del numero i componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla parte variabile della tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 50 per cento.

2. Sono altresì utenze non stabilmente attive i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale ricorrente occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività (ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere). Si applica in tal caso la tariffa della categoria corrispondente, con un coefficiente di riduzione pari al 50 per cento.

Art. 18 - Commisurazione delle superfici assoggettabili alla tariffa

1. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.

2. La determinazione della superficie delle aree scoperte operative è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno e al netto delle costruzioni esistenti.

3. La misurazione complessiva della superficie è arrotondata per eccesso al metro quadrato successivo.

4. Concorrono a formare detta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui si svolge un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 19 - Locali e aree non assoggettabili alla tariffa

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa i seguenti locali o aree:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile;

- i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1.50 o interclusi;
- locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, dalla data indicata di inizio lavori e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- cavedi, cortili interni non accessibili;
- terrazze, balconi e simili;
- i depositi di materiale in disuso;
- centrali termiche., ponti per elevazione di macchine o mezzi, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, ove non si abbia di regola presenza umana;
- le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
- le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tariffa per le superfici destinate ai servizi e al pubblico, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione;
- locali e fabbricati utilizzati all'esercizio dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- abitazioni di persone, uniche occupanti, ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

3. Sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa i locali e le aree di attività produttive industriali e artigianali dove si producono rifiuti speciali non assimilati, nonché quelli pericolosi, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti. Gli utenti per beneficiare di tali esclusioni devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano i rifiuti di cui sopra, indicando la metratura dei locali esclusi e la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, allegando copia dell'autorizzazione rilasciata dalla ditta incaricata allo smaltimento.

4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 20 - Tariffa giornaliera

1. Per coloro che occupano o conducono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali e aree pubblici, aperti al pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tariffa giornaliera, riferita alle categorie corrispondenti divisa in 300 giorni commerciali e aumentata del 50%.

2. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

3. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a € 2.

5. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:

- a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se superiore a quello sopra indicato;
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
- d) occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori a 4 ore;
- e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore, purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.

Art. 21 - Agevolazioni e riduzioni tariffarie

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.

2. Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, la parte variabile della tariffa è ridotta del 70 per cento.

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga oltre i 30 giorni, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

4. La tariffa nella parte variabile è ridotta:

- a) del 50 per cento nel caso di utenze non stabilmente attive, così come definite dall'art. 17 del presente Regolamento;
- b) del 50 per cento nel caso di locali destinati allo svolgimento dell'attività da parte di Organizzative non lucrative di Unità Sociale – ONLUS – operanti in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e sociosanitaria, protezione civile, tutela dell'ambiente, beneficenza ed istruzione, purché si avvalgono di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno. La richiesta di riduzione deve pervenire all'Ufficio Tributi entro il 30 giugno corredata da autocertificazione del legale rappresentante attestante l'iscrizione anagrafica unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze e il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno;
- c) del 50 per cento nel caso di locali e di aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale ricorrente occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività (ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere);
- d) del 15 per cento per le utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico.

5. In sede di deliberazione annuale sulle tariffe il Comune può elaborare coefficienti di riduzione diversi da quelli stabiliti dei commi precedenti, in considerazione di mutate e comprovate esigenze.

Art. 22 – Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero di rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
 - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata, moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente, così come da Tabella 4;
 - b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
 - c) la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.
3. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata al competente ufficio comunale, che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

Art. 23 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio, nel rispetto del Regolamento comunale per i contribuiti.
2. Il settore competente per materia (Servizi Sociali) compie adeguate istruttorie circa la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio e le comunica all'Ufficio Tributi.

TITOLO IV – DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 24 – Denunce

1. I soggetti , nei cui confronti deve essere applicata la tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs. 22/1997, presentano all'Ufficio Tributi del Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, apposita denuncia.
2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
per le utenze domestiche:
 - l'indicazione dei dati identificativi del contribuente, ivi compreso il codice fiscale, la data di presentazione della denuncia e la sottoscrizione;
 - il numero degli occupanti l'alloggio;
 - l'elenco dei dimoranti e dei conviventi di fatto, non iscritti nella scheda anagrafica;

- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree occupati o condotti, con distinzione tra quelli coperti, scoperti ad uso esclusivo, vani e aree condominiali e pertinenziali;
- la data di inizio dell'occupazione o della conduzione;
- le generalità del proprietario;
- le condizioni che possono dare diritto ad agevolazioni o esenzioni o riduzioni;

per le utenze non domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza e dati anagrafici) del contribuente (titolare, rappresentante legale o altro), la data di presentazione della denuncia;
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita IVA, codice ISTAT, la sede principale, la categoria di appartenenza;
- le condizioni che possono dare diritto ad agevolazioni o esenzioni o riduzioni;
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne ed esterne, anche pertinenziali;
- la data di inizio dell'occupazione o conduzione. La dichiarazione va sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. All'atto della presentazione l'Ufficio Tributi rilascerà copia della denuncia, a titolo di ricevuta, indicando per le utenze non domestiche la categoria attribuita. Qualora la denuncia venga inviata mediante servizio postale, farà fede la data del timbro apposto sulla busta; se la denuncia viene inviata mediante telefax o posta elettronica, farà fede la data del protocollo.

6. E' fatto obbligo agli Uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, di informare a cadenza settimanale o mensile, in occasione di richiesta di residenza o variazione anagrafica, di rilascio di licenze, autorizzazioni ovvero concessioni, l'Ufficio Tributi che provvederà ad invitare l'utente a procedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la predetta denuncia anche se in assenza di detto invito.

Art. 25 – Denuncia di cessazione

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili o il trasferimento ad altra unità immobiliare nel territorio comunale, deve essere tempestivamente comunicata dal contribuente, mediante denuncia, al settore tributi. La cessazione, nel corso dell'anno da' diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno la tariffa non e' dovuta per le annualità successive.

2. La denuncia di cessazione deve contenere: le generalità del contribuente, la data di cessazione della conduzione dei locali o delle aree, il cognome e il nome del proprietario e dell'eventuale subentrato nei locali e nelle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare, la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.

3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare: le generalità del contribuente e del legale rappresentante, e il nuovo indirizzo.

4. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi.

5. Il settore tributi cura l'aggiornamento dell'elenco dei contribuenti e invita i nuovi conduttori o coloro che subentrano ai contribuenti deceduti o trasferiti, a regolare la loro posizione.

Art. 26 – Omessa, infedele o incompleta denuncia. Violazioni.

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli artt. 50 e seguenti del D. Lgs. 22/97.

2. Gli atti, di cui al comma 1, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari o di legge violate, nonché tempi e modalità per la proposizione del ricorso.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia di occupazione o conduzione dei locali, l'ufficio determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la determinazione della tariffa, presumendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'Ufficio di avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 26, comma 3.

4. Per ogni violazione del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.

Art. 27 - Accertamento

1. Ai fini dell'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione e riscossione della tariffa e del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento di ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, l'ufficio Tributi può:

- a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private ed ogni altra documentazione atta ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- c) richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai conduttori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
- d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni o chiarimenti;
- e) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- f) accedere alle banche dati del Comune, di altri Enti pubblici o di Aziende erogatrici di pubblici servizi nelle forme previste dalla legge per acquisire informazioni utili alla determinazione dell'imposizione;

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste, di cui al comma 1, nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione del responsabile del servizio Tributi e previo avviso da comunicare al contribuente almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, fatti salvi i casi di immunità o segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione dal Responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.

3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati. Decorsi 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, si intendono accettati i risultati degli accertamenti.

5. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Art. 28 - Riscossione della tariffa

1. L'applicazione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta e potrà essere riscossa: direttamente dal Comune; da azienda speciale o società pubblica a ciò delegata; a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del D.P.R. 43/88 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29 - Rimborsi

1. La cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o conduzione. Se la comunicazione viene presentata tardivamente si tiene a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per i periodi precedenti e fatto salvo nel frattempo sia applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree.

2. Nei casi di errori nella tariffazione o di importi riconosciuti non dovuti, il Servizio Tributi dispone il rimborso d'ufficio oppure su istanza dell'interessato, entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 30 - Conguagli

1. Eventuali modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 31 - Ricorso

1. Le norme e le procedure applicabili ai ricorsi avverso le ordinanze-ingiunzioni di pagamento, adottate dal Responsabile del Servizio, sono quelle stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32 - Il funzionario responsabile

1. In conformità alle norme interne organizzative dell'Ente è designato un funzionario responsabile, al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione e dispone i rimborsi. In conformità allo Statuto comunale e su delega del Sindaco, rappresenta l'Ente nei vari gradi di contenzioso.

TITOLO V – RINVII, DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nelle leggi vigenti, nello Statuto e nei regolamenti comunali.

Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie

1. Dal 1 gennaio 2003 è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al capo III del D.Lgs. 507/93. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si sono verificati entro il 2002, continuano ad essere effettuati anche successivamente ed entro i termini di decadenza previsti dal D.LGs.507/93 dal competente Ufficio tributi.

2. In sede di prima applicazione:

- a) si considerano valide le denunce presentate ai fini TARSU;
- b) si provvederà d'ufficio a ricavare il numero degli occupanti;

3. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento ha efficacia a far data 1 gennaio 2003, così come previsto dall'art. 27, comma 8, della Finanziaria 2002, approvata con Legge 28 dicembre 2001, prot. 448.

ALLEGATO 1

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$(1) \quad \Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento.

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente.

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente.

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento.

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento.

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue.

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL.

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT.

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS.

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD.

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai.

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti).

B 7 - Costi per servizi.

B 8 - Costi per godimento di beni di terzi.

B 9 - Costo del personale.

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali.

B13 - Altri accantonamenti.

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC.

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD.

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$(2) \quad CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r e indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$(3) \quad R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n - Tasso di remunerazione del capitale impiegato.

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette).

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento.

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo *ex post*, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$4) \quad \Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$5) \quad \Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile ΣTV , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$6) \quad \Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$7) \quad \text{TFd}(n, S) = \text{Quf} \cdot S \cdot \text{Ka}(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$8) \quad \text{Quf} = \text{Ctuf} / \sum_n S_{\text{tot}}(n) \cdot \text{Ka}(n)$$

dove:

Ctuf= Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1.

TABELLA 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$9) \quad \text{TVd} = \text{Quv} \cdot \text{Kb}(n) \cdot \text{Cu}$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$10) Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot K_b(n)$$

dove:

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti.

$N(n)$ = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

$K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

C_u = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb		
	Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	medio	massimo
1	0,6	0,8	1,0
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2,0	2,3
4	2,2	2,6	3,0
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$11) TF_{nd}(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

dove:

$TF_{nd}(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Q_{apf} = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c).

$$12) Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)$$

dove:

C_{tapf} = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3.

TABELLA 3*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche*

Attività per comuni > 5.000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione	
		NORD	
		Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25
10	Ospedali	1,07	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52
12	Banche e istituti di credito	0,55	0,61
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,86
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92
30	Discoteche, night club	1,04	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$13) \quad TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Kd(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 sono riportati gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

TABELLA 4

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5.000 abitanti		Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno	
		NORD	
		Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22
10	Ospedali	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45
12	Banche e istituti di credito	4,50	5,03
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78
30	Discoteche, night club	8,56	15,68

ALLEGATO 2

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Glossario

AC = Altri Costi
Acc = Accantonamenti
Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento
Amm = Ammortamenti
Amm_n = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento
ap = Attività produttiva
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CC = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU
CC_{n-1} = Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
CCD = Costi Comuni Diversi
CCON = Quota minima di incidenza del contributo Conai
CG = Costi operativi di gestione
CG_{n-1} = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
CGG = Costi Generali di Gestione
CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU
CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
Ctapf= Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
Cu = Costo unitario (€/kg)
CK= Costi d'uso del capitale
CK_n = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento
F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati
I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
IP = Inflazione programmata
IP_n = Inflazione programmata per l'anno di riferimento
n = Numero di componenti del nucleo familiare
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
Qapf = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche
Qtot = Quantità totale di rifiuti
Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche
Quv = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche
R = Remunerazione del capitale investito
R_n = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti
r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato
S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

S = Superficie dell'abitazione (m²).

S_{tot(ap)} = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

S_{tot(n)} = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

TFnd(ap, S_{ap}) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}

TFd(n,S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

Tvnd(ap,S_{ap}) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

X = Traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa

X_n = Recupero di produttività per l'anno di riferimento

Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata

K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione

Kd(ap) = Coefficiente di produzione in kg/ m² anno

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

ΣT = Tariffa

ΣT₀ = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)

ΣT₁ = entrate tariffarie del primo anno

ΣT_n = totale entrate tariffarie di riferimento

ΣTF = Tariffa Fissa

ΣTV = Tariffa Variabile

Formule

Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è così costituita:

$$(1) \quad \Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

CK = Costi d'Uso del Capitale - comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm), Accantonamenti (Acc) e Remunerazione del capitale investito (R).

$$(2) \quad CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

Remunerazione del capitale:

$$(3) \quad R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile. La tariffa si compone di due parti:

$$(4) \quad \Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

La parte fissa TF comprende:

$$(5) \quad \Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza

$$(6) \quad \Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$(7) \quad TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$(8) \quad Quf = Ctuf / \Sigma_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$(9) \quad TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

$$(10) \quad Quv = Qtot / \Sigma_n N(n) \cdot Kb(n)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$(11) \quad TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$(12) \quad Qapf = Ctapf / \Sigma_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$(13) \quad TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$